

PIANA DEI GRECI

NELLA

CIRCOSCRIZIONE DEL TERRITORIO

DI

MONREALE



PAL RMO

UFF. TIP. DIRETTO DA G. B. GAUDIANO

Via Celso Num. 31

1875.

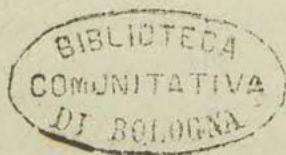
PIANA DEI GRECI

NELLA

CIRCOSCRIZIONE DEL TERRITORIO

DI

MONREALE



PALERMO

UFF. TIP. DIRETTO DA G. E. GAUDIANO
Via Celso Num. 31

—
1875.

• Per sospingere un popolo all'agricoltura, molte leggi e utilissime in molti Stati anticamente si promulgarono; alcune delle quali, per esempio, assolutamente vietavano di possedere oltre una data misura, ed altre esigevano almeno una determinata lontananza delle possessioni da ogni castello o città •

ARISTOTELE. Della Politica, lib. VII, c. II, 4.

La quistione del territorio di Monreale, che oggi per legge del Parlamento Italiano si deliberò risolvere, è, da secoli, che la dura, con danno immenso di quasi un quinto dell'Isola. E tanto è coerente alla barbarie del tempo l'origine di uno stato così anormale, quanto è mostruoso che finora non siasi riparato. E più sorprende la continuazione di questo fatto medioevale, quando acutamente è stato, sin da' primi inizi suoi, condannato nel criterio di tutti gli storici, contestato e combattuto nel proprio interesse, da' comuni finitimi.

Guglielmo II, normanno, soprannominato il Buono, quando con più giustizia era da chiamarlo il Dappoco, a miracolo d'insipienza politica ed economica, nell'anno 1182, creò un'abazia, poi promossa ad arcivescovado, alle falde del monte Caputo, donandola di un territorio fertilissimo, dell'estensione di più e non

I.

Territorio dell'arcivescovo di Monreale.

meno di centoventi miglia quadrate, senza contarvi gli altri beni, che la sua *sciocca pietà* (1) largì in altri luoghi, e il territorio di Bisacquino che concedette per diplomi nel 1183 e 1184. Così dall'avo suo Ruggiero destinavasi per la caccia un territorio, che, partendo da' dintorni di Palermo, abbracciava il monte Caputo e tutta la costa ove sorse Monreale, e verso libeccio e mezzogiorno abbracciava tutto il territorio di Rebuttone dal Parco a S. Giuseppe-Jato. Se fecero meglio Ruggiero a destinare tanta estensione di terre a reali delizie, o Guglielmo all'opulenza de' monaci, lo lasciamo decidere a quei romantici che sospirano il medio-evo.

Questo territorio, di forma quasi triangolare, nel cui vertice fu edificata l'abbazia, estendendosi ad oriente arriva alle porte di Corleone, ed inarcandosi a mezzogiorno, quasi tangente alla provincia di Sciacca, va a formare l'angolo di ponente non lungi da Alcamo, racchiudendo in sé la miglior parte delle due provincie di Trapani e di Palermo. Nel XII secolo non racchiudeva meno di sessanta mila abitanti, spartiti in cinquanta tra castelli e casali, leggendosi nel Malaterra, che Jato avesse tredicimila famiglie (2). Dopo questo esempio nostrano possiamo più far le meraviglie leggendo nelle istorie, che la pagoda di Sumnad fosse ricca delle rendite di duemila villaggi?

La donazione di Guglielmo recò questo primo danno alla provincia di Palermo, che i cinquanta tra castelli e casali annoverati dal Malaterra furono abbandonati dagli abitanti o distrutti da' monaci (3). Arrogò, che, siccome in Sicilia la più parte de' contadini abita lungi dal suolo coltivato, sciupando molte ore della

giornata e della più propizia stagione per andare e tornare dal comune al feudo, non di rado il cammino è più faticoso del lavoro principale. Da ciò ne consegue, che politicamente ed economicamente prima della donazione o del dominio dei Normanni, tornava a miglior vantaggio della provincia l'essere stata tutta la popolazione del territorio dell'arcivescovo di Monreale spartita ne' cinquanta tra castelli e casali saracineschi! (1) Dacchè gli uomini, sparsi una volta nelle campagne, si raccolsero nelle grosse terre, l'agricoltura è andata male; e da ciò bisogna dedurre perchè la Sicilia rende assai meno di una volta, scemando rapidamente anco di popolazione. A questo danno, che, in parte per gli avvenimenti pacifici e col progresso della civiltà, dal secolo XV riparavasi, sorgendo a vita gli odierni comuni, che si contendono il territorio contro Monreale, susseguì quello immediato, che dovendo le rinascenti Università soddisfare a' pesi regi e municipali, inscritti com'erano nel territorio del monrealese barone, stavano incappati nella camicia di Nesso, mancando di un proprio territorio. Questa e non altra è la causa del lento sviluppo di comuni siti in posture vantaggiosissime, eppure offerenti lo squallido spettacolo di tanti tuguri agglomerati insieme. Un saggio a cenzi sulle lotte sostenute da uno di questi comuni, o col barone, o col governo del tempo, ci darà piena cognizione di quanto restava da fare al reggimento attuale per riparare quanto non fecero né i vicere spagnuoli, né la corte borbonica, benché quelli cercassero di facilitare gli oppressi comuni, se non ad altro per pagare le imposte, e questa certo fu pe' tempi non tanto incriminabile quanto lo sono quelli, che oggi pretendono a van-

(1) V. M. Amari *Storia dei Musulmani in Sicilia*.

(2) Amari op. cit.

(3) Del Giudice, *Dello stato e possessioni dello Stato di Monreale*.

(1) V. Amari. Op. cit.

taggio di un solo comune venisse a ricadere la medioevale donazione fatta al barone-arcivescovo di Monreale.

II.

Amministrazione
Arcivescovale.

L'arcivescovo, col *mero e misto imperio*, aveva la spirituale e temporale giurisdizione per tutto questo territorio. Distrutti i due castelli di Jato e di Calatrasi, sorsero dal secolo decimoquarto in poi i comuni di Piana de' Greci, Parco, S. Cristina-Gela, S. Giuseppe Jato, Sanciipirrello, Camporeale, Giardinello, Montelepre, Marineo, Borgetto. I castelli o casali di Corleone, Bisacquino e Partenico, sono i soli che possono vantare un'origine anteriore alla donazione di Guglielmo.

La città o comune di Monreale allora non esisteva, nè cominciò ad esistere se non assai dopo la edificazione di quel celebratissimo tempio e monistero, per la moltitudine che concorreva ad abitare un sito prediletto dalla natura, e per la munificenza del principe generoso, destinato qual centro di un ricchissimo reddito e di lauto consumo. Monreale, eccetto i vantaggi della presenza e stanziamento della corte del Barone, non vantava verun diritto giurisdizionale in tutti i tenimenti di quello stato; ma era nella stessa condizione degli altri comuni soggetti all'arcivescovo, *justitarius omnium terrarum et tenimentorum ejusdem monasterii*. Il governo spirituale e temporale della città e dello stato era con piena potestà sostenuto dalla corte e presenza di monsignor arcivescovo. Questi per il primo costituiva un Vicario Generale che governava tutta la diocesi, con l'assistenza, oltre degli altri ministri opportuni, d'uno o più assessori, nelle cause e giudicii formali. Per il temporale eleggeva un governatore generale, con la temporale giurisdizione sopra tutti i vassalli, ed in tutto il temporale dominio di quella chiesa. Eravi pure un capitano di

campagna con la scorta di 16 soldati a cavallo, per invigilare all'estirpazione de' ladri, alla sicurezza delle vie, alla custodia delle foreste e de' boschi di tutto lo Stato. In questi uomini d'arme trovavasi l'origine dell'istituzione de' militi a cavallo d'oggi. Per la guardia della città di Monreale, e *prime cause criminali* era eletto dalla classe de' galantuomini un capitano con l'assistenza di alquanti ministri. Per la economia della Comune o Università di Monreale, ogni anno, agli 8 di settembre, si sceglievano sette gentiluomini, il primo col titolo di pretore, e gli altri di giurati, sindaco e tesoriere (1). Sicchè troviamo distinte le potestà, che governavano tutto il territorio soggetto all'arcivescovo da quelle che amministravano il comune di Monreale.

Il capitano della città non avea presso di sè, nè giudice nè fiscale per gli affari criminali, solo nei casi gravi per le *prime cause o procedure criminali* gli si dava l'assistenza di alcuno de' ministri della Corte arcivescovile ossia baronale. E come per Monreale, era altresì questo il sistema generale tenuto dagli arcivescovi per il governo locale delle altre municipalità di dipendenza da quell'arcivescovado. Così per il reggimento economico della terra e Università di Bisacquino erano dal monsignor barone eletti ogni anno quattro giurati. Designata questa terra ad esser una delle procure arcivescovili dove entravano i frumenti, censi, ed altri diritti, che si esigevano da' feudi attorno, per l'esazione, monsignor arcivescovo costituiva un procuratore col titolo di *secreto*. Spesso di questa carica era investito il governatore, non di rado un impiegato speciale.

In Piana de' Greci v'era per la giurisdizione spi-

(1) Del Giudice, della Stato antico etc. dell'arcivescovado.

rituale un vicario foraneo, per il temporale un capitano col suo notaro. V'era così pure il *secreto* o procuratore per le esazioni. Per il governo economico della terra v'erano eletti quattro giurati col sindaco.

Nella stessa guisa erano governate le altre terre risorgenti.

Or non avendo il comune di Monreale pe' suoi affari interni nè giudice civile, nè criminale, nè fiscale, nè altri ministri urbani fuori del solo capitano, e tutti gli affari del comune istesso si conoscevano, si giudicavano, si decidevano dal giudice assessore e da' ministri della corte arcivescovile, deputati per tutto il dominio temporale della chiesa, ne consegue il fatto irrefragabile che non mai il comune di Monreale esercitò alcun diritto giurisdizionale al di là del suo territorio qui appresso designato. La corte dell'arcivescovo, da lui stesso costituita al reggimento di tutte le contrade o Università, denominandosi dalla sede, per monrealese, e per l'organismo vizioso confondendosi i funzionari del *mero e misto imperio* baronale con quelli della comune di Monreale, quando fu abolito il feudalismo non fu difficile nel criterio degli ignoranti, ritenersi per diritto di una città quello ch'era di tutte le Università eredi della tolta giurisdizione feudale.

Li settanta feudi dell'arcivescovado di Monreale si dividevano in sei *Baglie*, o *camperie*, ossia *giurisdizioni*.

1. Sotto la *camperia di Monreale* si comprendevano quindici feudi. — Caputo, Ambleri, Moharda, Vallecorta, Renda, Cannavera, Giacalone, Ragalicelsi, Suvarelli, Sagana, Giardinelli, Mouchilebi (Montelepre), Mandra di Mezzo, Platti, Mirto o Sardo.

2. Nella *camperia di Piana de' Greci* v'erano due feudi, Ain-Digli (Dingoli) e Merco.

3. Sotto la *camperia del Balletto* erano ventisette feudi, — Casale di Galletti, (Casalotto e Adrigna) Ginestra, Traversa, Fallamonica, Mortilli, Chiusa, Feudotto (Fegotto), Dammusi, Gian-Caldara o Billiemi, Giambascio, Balletto, Piciana, Cerasa, Argivocale, Pojora, Malveddo (Malvello), Tagliavia, Busammara, Ficuzza, Capilleri, Lupo, Buscesi, Cannavata, Guadalami, Scala delle Femmine, Pietralonga, Perciata, Ravanusa $\frac{1}{4}$.

4. La *camperia di Alcamo* conteneva tredici feudi, Ravanusa $\frac{1}{2}$, Kammuca, Fargione, Desisa, Stretto, Sichechi, Ferracina, Casal del Conte, Modica, Scallila, Cademusa, Ursino, Cuti, Mazzaporro.

5. Sotto la *camperia di Calatrasi* erano i sei feudi di Calatall, Garcia, Balata, Rocche di Calatrasi, Sparagiotta, Sparaglia, Montagnola.

6. Sotto la *camperia di Bisacquino* si annoveravano nove feudi: Bruca, Tarucco, Roselle, Raja, Sanblasi, Terrasio.

Tutti questi feudi erano classificati in *nobili*, quando, non concessi ad alcuno, erano sotto l'immediata amministrazione degli arcivescovi; *censionati* quelli già concessi a censo annuale. Altri feudi erano concessi ad un comune con le condizioni di pagar la decima, o con la sola ricognizione del foro, pagando in parte la decima: ed erano in tutto cinque. Altri finalmente erano concessi a masserie in numero di trentanove.

I due feudi Caputo e Vallecorta furono concessi alla sorgente Università di Monreale: ed essa sopra questi feudi esercitava la sua giurisdizione economica, salvi sempre i diritti dell'alto dominio, del *mero e misto imperio*, di prerogativa dell'arcivescovo. Questo territorio della città di Monreale si estese poi a' così detti *span-denti di qua da' monti*, che incoronano la valle soprana di Palermo. Così ugualmente furono asse-

guati e concessi rispettivi fondi territoriali alle altre municipalità sorgenti dentro lo stato di quell'arcivescovo, con tutte però le dipendenze annesse al *mero e misto imperio* esercitato dal barone-arcivescovo, finché non fu abolita la feudalità.

IV.

Piana de' Greci.

Di tutti i comuni, che, come abbiain detto, risorsero dopo la famosa donazione, alcuni a' confini, altri iscritti dentro al territorio conteso, Monreale è più svantaggiato per postura, tenendo quasi il vertice settentrionale di esso stato. Gli esuli albanesi, che fondarono Piana de' Greci nel 1488, ottennero dall'arcivescovo i due feudi di Merco e di Ain-Digli, con l'obbligo di pagargli la decima. E questi due feudi, concessi a quei coloni quando erano in pochi, formano il territorio attuale del comune.

Nel 1508 poichè i Greci di Piana, *pluries et pluries supplicaverint*, (1) il barone-arcivescovo concesse il feudo della Chiusa in enfiteusi ad Alessandro Galletti, *qui vult molendinum facere, ut dicti Greci commodius possent molere eorum frumenta*, perchè *tempore hiemis non possunt accedere* in altri mulini.

Sopra questa cessione fatta al Galletti del feudo della Chiusa, perchè vi fabbricasse de' molini, *si pretese la nullità dal cardinale arcivescovo D. Cosimo Torres contro Donna Caterina Arrighetti, che allor possedeo; e nel 1634 si dicenne a transazione* (2). La quota di frumento, dall'arcivescovo fissata in questa transazione per censo annuale, si accollò pagarla l'Università della Piana, a cui speciale comodità ed uso questi molini erano stati fabbricati.

I limiti del territorio di Piana, secondo lo stato attuale della sua giurisdizione amministrativa, finiscono

da maestro in quel di Monreale. Da mezzogiorno-scirocco agli ex-feudi del territorio della Mensa Arcivescovile di Monreale, aggregati al territorio di Monreale. A greco-tramontana terminano nelle contrade denominate di Rebuttone, Moharda ed Argomasi soggette a Monreale; da maestro a ponente, nella montagna Pizzuta e Cometa pure di Monreale; da greco-levante e mezzogiorno nelle terre di Varfri.

Sicché Piana dei Greci è tutta attorno stretta dal territorio del più lontano fra i comuni finitimi.

La massima distanza, in miglia legali, tra i detti limiti, e l'abitato preso pure da' quattro punti principali dell'orizzonte, è verso tramontana miglia due; a ponente miglio uno; da mezzogiorno miglia due; da levante miglio uno. — Questo territorio tutto continuato, ascende a salme 849, 297 legali, pari ad ettari 1, 308, 24, 67 che sono circa salme 700 di misura metrica.

I due ex-feudi, di Merco e di Ain-Digli, che composero questo territorio di Piana, nelle sue origini furono ripartiti in sei contrade. — Le denominazioni istesse albanesi sono analoghe alla qualità del suolo, sterile, rampante, esposto ad un clima freddissimo, nocivo alla produzione. La prima contrada, Pizzuta, soggetta ad un clima rigidissimo, è la prima a vestirsi di neve in dicembre, l'ultima a spogliarsene in marzo, scelta pertanto qual sito adatto alle nevieri. La natura delle sue terre nelle sue falde, consta di un composto di terre calcaree, alluminose, silicee. La contrada Casalotto è meno rigida, esente non di rado da nebbie nell'està, e così assicurante una discreta produzione frumentaria. Le contrade Xeravulli, Ain-Digli, Lasi, si sieguono l'una appresso dell'altra, formanti una catena di monti di duro carbonato calcareo. La prima è così grecamente denominata, quanto a dire *mon-*

(1) Testo originale della concessione.

(2) Del Giudice, op. cit.

tagna arida. La seconda serba la denominazione saracena di Ain-Digli, e corrottamente Dingoli. La terza è stata detta Lasi per la faccia del suolo ispido e denso, e per le molteplici colline, che la compongono, tutte selciose, con strati frapporti di argilla.

La contrada Argomasi non presenta che una vasta estensione sparsa di rupi, solo buona per pascolare armenti.

V.

Ingrumento di
Piana.

La ristrettezza del territorio nel secolo XVII obbligò i naturali emigrando a chiedere delle terre all'arcivescovo di Palermo nel territorio di S. Cristina, limitrofe alla contrada Lasi, poco distante dal comune. Ed in effetto, nell'anno 1691 l'Arcivescovo suddetto, per gli atti di notar D. Giuseppe Furno di Palermo, accordò le concessioni enfiteutiche per il canone di once 2 a salma; e si formò da questi coloni il comune di Santa Cristina-Gela. Siccome le terre corrispondevano uguali a quelle di detta contrada Lasi, non adattabili a seminazione, vi furono piantate delle vigne. Ma stante la situazione in pendio, durarono meno di un secolo, ed ai giorni nostri sono state abbandonate, perchè le spese della cultura, non si potevano compensare con i pochi prodotti. Non è così successo di quelle terre dell'ex-feudo di Rebuttone limitrofe alla contrada Dingoli, concesse in enfiteusi a' nostri naturali ed a quelli del comune del Parco, dal signor marchese D. Giuseppe Artale, *utile domino* di detto ex-feudo nell'anno 179... di proprietà della Real Commenda della Magione; che la terra è naturalmente fertile. Ma queste ora non formano parte del comune di Piana.

L'incremento di Piana fu rapidissimo, per l'arrivo di nuovi coloni e per la giunta di abitanti de' villaggi vicini che vi concorrevano. Un secolo appena era scorso e Piana de' Greci era considerata una delle più importanti Università della regione palermitana. Le

origini di questo aumento di popolazione e della sua importanza, bisogna inoltre attribuirle alla postura di questa colonia poca discosta da latifondi fertilissimi, per produzioni di cereali, all'indole degli abitanti attissimi e laboriosi agricoltori, e nell'essere il paese a cavaliere de' monti, che incoronano Palermo, e così delle strade a questa conducenti. Né Montelepre, né Parco, né Marineo, né S. Giuseppe Jato, né Sanciipirrello erano ancora usciti dalla condizione di semplici feudi o elevatisi ad importanza di comuni.

Nel territorio dell'arcivescovo di Monreale, che giace nella provincia di Palermo, Piana sullo scorcio del secolo XVI faceva già concorrenza co' comuni di Corleone, Bisacquino, Monreale e Partinico. Stava nel centro del territorio dell'antica Jato, e se un clima meno rigido fosse stato ai coloni albanesi concesso, certo Piana avrebbe redato l'antica potenza della sua vicina già distrutta, come or, benchè lentamente, promettono S. Giuseppe e Sanciipirrello, alle falde di Jato edificate, sotto un clima più dolce, ma sopra un suolo frangoso ed angusto.

Né il Governo vicereale di Sicilia, né il parlamento, né il barone arcivescovo potevano non tenere in cale l'Università di Piana in questo suo aumento, e non soddisfarlo nelle sue bisogne di amministrazione interna, abbastanza meschina per mancanza di un adeguato territorio. Nel marzo 1614, il generale parlamento di Sicilia, volendo spianare le difficoltà che tutti i comuni dell'isola incontravano a soddisfare i pesi regi e municipali, li facoltava ad imporre un dazio di *tari* 4, pari a L. 1, 70 a salma, sui cereali, che si consumavano tanto dentro l'abitato che nelle circostanti campagne. Così il duca d'Ossuna viceré di Sicilia, addì 27 giugno 1616, volendo aver rivelato del raccolto rurale ne' diversi territori e contra-

VI.

Il territorio Arcivescovale dichiarato nullus heredit.

de, faceva un bando, col quale ordinava: « che ciascuno « specificando distintamente la quantità raccolta in « ciaschedun territorio e contrata, et essendo il luogo « in feghi o territori non soggetti a loco habitato *si debba* « fare tale rivelò nelli atti della Corte o terra più vi- « cina ». Or mancando allora una vera circoscrizione territoriale, essendo il luogo del raccolto in *feghi o territori non soggetti a loco habitato*, furono questi ritenute per terre *nullius territorii*. Ciò chiarissimamente spiega il bando del viceré D. Marcantonio Colonna, principe di Stigliano, dato nel 1780, nel quale vuole: « che tutti li padroni, borghesi, ed ogni altro ceto di persone tanto *nomine proprio*, quanto procuratori, tutori, e sotto qualsivoglia altro nome, o titoli, che avessero seminato, di rivelare nelle corti delli giurati di quel territorio, ove situati sono li feudi, territori, terre, chiuse, o altri poderi, e per quelle, che sono *nullius territorii* nell' Università più vicina, la quantità del frumento, che avessero raccolto ».

Così in Piana la procura generale del barone-arcivescovo faceva il rivelò del raccolto nei feudi della Mensa.

Da queste ordinanze emerge chiaro che il territorio di monsignor arcivescovo non apparteneva a Monreale nè civilmente, nè amministrativamente, ma ritenuto *nullius territorii*. A seconda la loro giacitura i feudi vennero aggregati via via a ciascun comune, secondo i bisogni dello stato e l'equa distribuzione della valle di Palermo, non meno di oggi, tenuta in considerazione dal governo di allora. Come il comune di Monreale non ebbe altri limiti fissi che nella estensione del feudo Caputo e Vallecorta, concessigli dal barone-arcivescovo, e nella partizione in *Bagliche* o *Giurisdizioni*, non più dei sopracennati quindici feudi; così Piana dei Greci ebbe i suoi limiti fissi

nei due feudi di Merco e di Ain-Digli, finché poi ebbe altri feudi assegnati, come suo speciale territorio, e variabile amministrativamente a guisa delle nuove tasse e delle ripartizioni civili e militari, che si ordinavano.

Ma sopra il quale territorio tenne un così lungo esercizio da costituirsi per sé un diritto, che non possono vantare quei del municipio di Monreale, che non mai dall'epoca la più remota fino al 1860 soprainposero tasse o percepirono alcun vantaggio, come dimostremo nel seguente paragrafo.

Dal 1614 sino al 1700 Piana dei Greci esercitò costantemente una giurisdizione sopra una parte del territorio del barone arcivescovo percependo una tassa dal consumo rurale. La gabella del macino, di tari quattro per ogni salma, ebbe origine sin da' 4 febbraio 1614, imposta dalla Deputazione del Regno dietro il generale Parlamento, come si vede per circolare in istampa.

Nel notaro G. Matranga li 28 febbraio 1614 fu fatto il contratto della gabella del macino, per un anno e sei mesi per onze 632.

Nel mese di giugno 1614, per altro dispaccio in istampa della Deputazione del Regno si prescrive, che detta tassa di tari 4 devesi regolare più o meno, per quanto potesse ricavarsi dall'imposizione suddetta la somma, che le Università rispettive furono significate per il soddisfo del donativo regio, per cui l'Università della Piana fu significata in onze 487, 7, 4, per mesi 18, dal 1° marzo 1614 a tutto agosto 1615. Questa imposizione nel 1754 fu aumentata a ducati 5 a salma.

Nel 1616 furono spedite lettere dalla Deputazione del Regno ad istanza dell'Università della Piana « che tutti li feudi, territorii ed altri non soggetti a luoghi abitati avessero a pagare la gabella all'Università della Piana, non ostante che gli abitanti di essa fossero della

Giurisdizione di Piana dei Greci sul consumo nel territorio Arcivescovale dal 1614 al 1700.

città di Monreale, perchè l'Università della Piana era la *viciniore* ».

Dietro a questo furono da' Giurati della Piana di quel tempo, promulgati i bandi, ad istanza de' gabellieri, che tutte le persone che abbiano le loro masserie ed arbitri nell'arcivescovado di Monreale, vicino alla Piana, conforme si contiene nelle istruzioni, debbano fare la polizza e pagare il consumo all'Università della Piana. Consta pure, che con lettere spedite dal tribunale del Real Patrimonio, li 29 giugno 1619, nelle quali inserendosi la supplica de' Giurati e Sindaco della Piana, che esposero trovarsi nel pacifico esercizio di riscuotere la gabella pel macino, per l'ordine, che i feudi e territori non abitati dovessero pagarla al comune più vicino, e che ricevevano molestia dagli ufficiali di Monreale, venne prescritto di *doversi fare come si era osservato per il passato, senza permettersi veruna novità* (1).

In un registro del 1628, che si conserva nell'archivio comunale di Piana de' Greci, trovasi inscritto un ricorso de' Giurati di Piana al vicere del tempo, col quale imploravansi de' provvedimenti a che i giurati dell'Università di Monreale cessassero dal molestarli nell'esercizio e pacifico possesso del diritto di esazione del dazio sul consumo rurale, sulle terre e feudi dell'arcivescovado convicine a Piana. Ed in appoggio delle suddette implorazioni, essi giurati invocavano l'autorità delle lettere viceregie delli 11 marzo 1614, 3 aprile 1616, 29 giugno 1619. Il ricorso venne provveduto conformemente alle istanze de' Giurati di Piana, con altre lettere viceregie, dette di manutenzione e possesso, spedite come le precedenti dal tribunale,

(1) Doc. reg. a num. 5477 da Somma ricevitore. Copia nell'archivio di Palermo e in quello di Piana de' Greci.

a 9 ottobre 1628. Altre lettere di manutenzione e possessione furono spedite nel 1641. Così troviamo nel notaro D. Pietro Sciales, il 1° settembre dello stesso anno, che fu gabellato il macino in Piana per un anno once 500 con le seguenti parole: *ingabellant gabella macinae et farinae con diritto di tari quattro a salma di frumento, che si macina in questo territorio*.

Da un atto de' 30 gennaio 1644 risulta, che gli ufficiali della Piana fecero spignorazioni nelle masserie di Castellana, Cannavata e Rosella, esistenti nell'arcivescovado di Monreale, per la riscossione del consumo (1).

Addì 9 maggio dello stesso anno 1642 i sopradetti ufficiali di Piana fecero una spignorazione nella masseria di Castellana (2).

I Giurati della Piana, con contratto de' 21 settembre 1643 locarono per once 770 il dazio sul macino da esigersi come per il passato (3).

Consta, che addì 18 dicembre 1682, furono dall'abolito tribunale del R. Patrimonio spedite lettere sopra consulta dei giurati di Monreale, della Piana e di Bisacquino, nella quale si ricorreva avverso la esenzione pretesa dei palermitani possessori di *qua e di là delle scale*, richiamandosi per le tre Università dei membri e pertinenze dell'arcivescovado di Monreale. Or *senza assegnarsi a veruno dei tre comuni un particolare territorio* si comanda la conservazione del dritto di esigere il dazio sul macino come ciascun comune lo aveva, e la Piana nel modo di esigere stabilito nelle lettere osservatorie del 1641 (4).

Un bando del 1° settembre 1689, così si esprime:

(1) Doc. reg. a num. 5478.

(2) Doc. reg. a num. 5476.

(3) Doc. reg. a num. 5474.

(4) Doc. reg. a num. 17909.

« Comandamento d'ordine delli nobili D. Giovanni Costantino, notar Mercurio Figlia, G. S. Petta e Michele Petta, Giurati di questa terra della Piana nell'anno decima terza indizione 1689-90, ad istanza di Antonio Stassi gabelloto della gabella della macina seu della farina, per la quale si ordina, provvede, e comanda, che d'oggi innanzi non sia nessuna persona così cittadina, che forestiera di qualsiasi stato, grado e condizione, che sia tanto di questa terra seu territorio, lochi, masserie e feghi, tanto dell'arcivescovato di Monreale, quanto del suo territorio, lochi masserie, e feghi debbia nè presuma macinare, nè mandare a macinare fromenti forti, tumini, roccelli, ed orgio, nè nessuna altra sorte di legumi in nessun molino senza espressa licenza in scriptis del suddetto gabelloto. »

Addi 3 settembre 1700, fu il macino dai Giurati della Piana dato in arrendamento per gabella di *fora li spandenti* con le solite pertineuze (1).

Nel 1701 si eccitò da parte del comune di Monreale la controversia su la pertinenza del dazio consumo *al di là delle Scale o spandenti* (versanti) *dei monti*. L'Arcivescovo di quel tempo, monsignor di Roano, avendo interposta la sua autorità, commise in prima istanza l'esame, finchè per giudizio di un tale Drago, quale deputato in causa di sua commissione, fu proferita la seguente sentenza: — *Gabella macinae tarenorum quatuor pro qualibet salina consumi, quod est in territoriis aut iuribus archiepiscopatus, de quo agitur, remaneat pro civitate Montis regalis eiusque territorio..... itaque etc.*

Riesaminatosi l'affare per le doglianze da parte del comune della Piana, che si dichiarò inabilitato di po-

tere più in *futurum* soddisfare le *tande* e donativi regi, in virtù di diverse lettere vicereali, soliti pagarsi con gl' introiti e proventi della gabella del macino; Monsignore, quale *domino* dell'una e dell'altra terra diede la seguente sentenza; che tradotta stralciamo dall'originale latinizzante:

« L'Illustrissimo e Reverendissimo Arcivescovo intese e ben considerate le suddette ragioni dell'una e dell'altra parte, *come padrone dell'una e dell'altra parte*, intendendo levare li sudetti disturbi e dissensioni, pigliate prima le dovute informazioni dai dottori e persone pratiche ed esperte, e considerati gli introiti, proventi ed oneri dell'una e dell'altra Università, deliberò che detta città di Monreale si dovesse rassegnare e dare in *solutum* a detta Università della Piana la sudetta gabella della macina *di fuori dalli spandenti* a quella parte dentro l'Arcivescovado di Monreale, con l'obbligo di pagare detta Università della Piana a detta città di Monreale ogni anno, e per essa alli spettabili pretori e giurati o loro legittimo tesoriere, la somma di once 180. »

E da parte di Monreale fu fatto il seguente compromesso: *promittentes et solemniter convenientes praedicti spectabiles Pretor et Jurati nomine praedictae Universitatis Montis regalis pro eos et eorum successores in perpetuum eisdem nobilibus Juratis terrae Planae Graecorum stipulantibus pro eis et eorum successoribus in ea, in perpetuum de gabella et iuribus supradictis aut eorum parte aliqua, ullo unquam tempore in perpetuum item aliquam sive molestiam inferre consentire, aliquo jure, titulo, vel aliqua ratione, vel occasione, vel causa scita, vel ignorata etiam in corpore juris et causa.* » La clausola in *solutum* denota un diritto, che dovevasi all'arcivescovo assegnante, padrone dell'una e dell'altra parte, dal cessionario.

(1) Doc. reg. a num. 1480.

Non si può tralasciare di dire che questo atto però non emergeva che dalla grazia del barone-arcivescovo sempre favorevole a' sudditi della sua capitale. Non che Piana dei Greci ma tutti gli altri comuni, qualunque volta vennero in lite con quei di Monreale, sempre esperimentarono la prepotente parzialità del feudale signore a vantaggio de' suoi terrazzani.

E siccome quel territorio assegnato a Piana dei Greci era più vasto di quello ascripto a Monreale, l'arcivescovo volle compensare questa Università prelevando le once 180 da quei di Piana. Ma ricordando come ogni potestà civile di Monreale era eletta e sostenuta dal barone-arcivescovo non fa d'uopo confondere quel tributo come retribuito alla comune, ma bensì all'erario arcivescovile.

Così producendo poco frumento il territorio di Monreale, gli arcivescovi per provvedere all'*abasto della pubblica panizzazione*, obbligavano gli enfiteuti di quel loro Stato, ne' rispettivi contratti di concessione, alla prestazione delle famose *terze parti*. Ma da ciò non emergeva alcun diritto territoriale, ma semplicemente un vantaggio che alla città sua sede e capitale voleva recare il barone-arcivescovo. Così del pari è constatato, che, per un atto recognitorio di una concessione di alcune masserie fatta dalla mensa arcivescovile di Monreale, addì 22 giugno 1558, a Piana de' Greci, vi fu la condizione di apprestare all'Università di Monreale per il *panizzo la rata parte* dei frumenti prodotti.

L'arrogarsi un diritto di qualunque sorta da ciò, che altro non era che una grazia ed una precaria protezione, è un assurdo che non vale la pena di confutare.

E per mostrare la insussistenza della pretensione,

basti accennare l'art. 36 delle reali istruzioni d'allora ove si legge: *che tutti gli abitanti devono essere soggetti ai dazii di consumo, perchè sono quelli che consumano. Dal chè ne siegue che tutti coloro che consumano passano ad essere abitanti ancorchè transeunti di quello territorio ove consumano.*

Da ciò ne siegue che Piana dei Greci non solo avea il diritto del dazio addizionale sul consumo, ma era in manutenzione e in possesso del territorio *al di là degli spandenti* dove la suddetta tassa di consumo applicavasi a suo vantaggio.

Nè vale il dire, che l'Università di Monreale in detta transazione riserbossi la facoltà di condannare i contraventori al bando suddetto, dappoichè tal dritto non fu dalla stessa giammai esercitato, che anzi il comune della Piana in detto territorio, cioè dagli *spandenti a quella parte* sempre inflisse siffatte pene.

Difatti a' 27 agosto del 1763, il tribunale del Real Patrimonio stabilì le istruzioni che servir doveano di regolamento a' Giurati della Piana circa l'amministrazione della gabella del consumo, come pure si diè loro facoltà di condannare alle pene i contraventori, ed in effetto essi pubblicarono a' 30 agosto dell'anno stesso i capitoli in forma di bando, come era stato dal tribunale prescritto, che poscia negli anni successivi furono reiterati.

Similmente non può opporsi, che la Piana pagando al comune di Monreale la detta annua prestazione, devesi essa riputare quale *arrendatrice* della detta gabella, imperciocchè osta in primo luogo la lettera dello stipolato, ove fu tal diritto alla Piana non già gabellato, ma ceduto in *solutum, et pro soluto*, ragione per cui la Piana godeva di questa prestazione non con un titolo precario, ma con un titolo di dominio. Esclude poi l'idea di arrendamento la tenuità di prestazione. Ognun

sa, che il contratto di locazione non è che la vendita dei frutti, siano naturali o civili, perciò la pigione deve corrispondere al prezzo di questi frutti. Ora la Piana in detta transazione obbligossi pagare alla Università di Monreale l'annua somma di once 180, quando al primo settembre 1701, cioè prima ancor di due mesi del giorno di essa transazione, la Piana gabellò il detto dazio del consumo per once 1240 annuali per contratto in notar Dorsa. Ecco come la detta somma di once 180 annuali, non può in conto alcuno reputarsi una mercede, ma bensì un segno di sussidio, cui quell'arcivescovo, ch'era il padrone, volle assoggettare Piana de' Greci, fruente un più vasto territorio, a pro' di Monreale, sua sede e non ricca ancora pel commercio degli agrumi. Piana de' Greci pagava il giudice del circondario, assicurava con le diligenti custodie i possessori delle terre in questione, poichè per essi i vantaggi della civile amministrazione erano un diritto come un dovere di contribuire ai dazi di Piana. E per non dilungarci non riportiamo i documenti che giustificano tanto prima quanto dopo la transazione del 1701, l'esercizio dei diritti giurisdizionali esercitati dal magistrato municipale della Piana sopra il territorio in discorso.

Si conferma l'assunto dalle lettere osservatoriali spedite nel 1682 dall'abolito tribunale del R. Patrimonio, epoca anteriore alla detta transazione del 1701, quando le tre Università di Monreale, di Bisacquino e della Piana implorarono, che si pagasse il consumo rurale dagli esteri e da' Palermitani, che fatigavano e consumavano nei rispettivi fondi, da' quali si percepiva il dazio del consumo da ciascuna di dette tre Università, e come fu ordinato dallo stesso tribunale. Imperciocchè se la città di Monreale era in diritto o in percezione del consumo sui fondi di quell'arcivesco-

vado, avrebbe sicuramente pensato a chiamarsi in quel ricorso l'accordo e l'unione delle dette due Università adiacenti nello stato dello stesso arcivescovado (1).

Dopo questa transazione, Piana dei Greci continuò a esercitare la sua potestà e il suo dominio sopra il vasto territorio *al di là dei spandenti*.

Nel 1701, addì 13 giugno, i Giurati della Piana pronunziarono una condanna per contravvenzione sorpresa nel feudo di Damusi (2). Addì 3 settembre 1722, furono da' Giurati della Piana formati i capitoli di Bando prescriventi, che niuna persona tanto di quelle terre e suo territorio, che dei luoghi, masserie, e feudi dello stato arcivescovile di Monreale potesse macinare senza la polizza rilasciata in Piana (3). E con atto del 18 febbraio 1723 i Giurati della Piana condannarono come contravventore un individuo, per avere macinato nel molino di D. Antonio Ciulla senza la polizza (4).

Nel rivelò del 1744, e che avea cominciato a farsi dall'anno 1714, presso l'abolita deputazione del regno, i territori dello stato arcivescovile di Monreale *al di là delle scale o spandenti*, furono catastati come territori suffraganei ed adiacenti spettanti al detto comune della Piana; con essersi poi replicate e confermate dallo stesso abolito tribunale del R. Patrimonio, nel 1773, a favore dello stesso comune della Piana, le precedenti lettere e possessioni ch'eransi già fatte prima del 1701.

Nel 1748 fu fatto rivelò da' Giurati della Piana dei Greci di esigere detto Comune once 1373, 10, per di-

IX.

Giurisdizione di
Piana dei Greci dal
1701 al 1802.

(1) V. pag.

(2) Doc. reg. a n. 5468.

(3) Doc. reg. a n. 5472.

(4) Doc. reg. a n. 5469.

ritto di gabella sul macino, alla ragione di tari 8 per salma, sopra il consumo di detta Piana e suo territorio, e di tari 5, 4 giusta la nuova imposizione sopra il consumo del territorio arcivescovale di Monreale *dalle scale a pendino*, e nei feudi Rebuttone, Pianetto, Santa Cristina, Terdiepi, Maganuci, Duco, Ducotto, Aquila, Gengheria, Bifarera ed ogni altro feudo, che esiste di territorio *nullius territorii*, che sempre volevasi pagare alla Piana suddetta (1).

L'anno 47 dell'abolita Indizione, 1755 e 1756, al primo di settembre, fu pubblicato bando d'ordine dei Giurati della Piana, ad istanza del gabelliere del dazio sul macino, e fra i capitoli di detto Bando vi è il seguente: « Che tutte quelle persone soggette a questo Arcivescovado di Monreale, che tengono luoghi, masserie ed altri arbitri vicini a questa terra della Piana dei Greci, abbiano, e debbano fare la polizza, e sgabellare tutta quella quantità di frumento, ed altro che consumeranno, con pagare la solita gabella del macino a detto gabellato, giusta la nuova imposizione di tari 5, 4 per ogni salma, sotto la pena di onze 4 (2) ».

Addì 13 agosto 1763, dopo una sentenza proferita dalla giunta degli illustri Presidenti e consultori del tribunale del Real Patrimonio e giudice surrogato, per la causa vertente tra li Giurati della terra di Piana dei Greci e gli arbitrianti del feudo e mulini di Malvello e di Jato, territorio di Monreale, furono spedite le lettere osservatoriali *juxta petita*, poichè « non giovando proferirsi sentenza senz'chè della medesima se ne spedissero le corrispondenti lettere osservatoriali, affin di riportare in ogni tempo la sua piena e puntuale esecuzione ed osservanza; però sia-

(1) Doc. reg. 17911.

(2) Doc. reg. al n. progr. 17916

mo colle presenti ad ordinarvi, ed a chi spetta incarichiamo di dover eseguire e far da chi conviene osservare la qui inserita sentenza di parola in parola.... In conformità della quale, e di queste curerete, che tutti li padroni delle masserie esistenti nel territorio di Monreale, borghesi, inquilini, ed altri, che consumano il formento, obbligati a pagare la gabella del macino all'Università della Piana, non potessero molire i loro formenti senza la polizza del gabellato, ossia collettore della suddetta Università... si lasciano li menzionati arbitrianti dello stato ed arcivescovado di Monreale nella piena libertà di poter molire, nei centimoli in detto stato ed arcivescovado esistenti, i frumenti per loro uso necessari e per comodo delle di loro masserie o fondi arbitriati ad uso di seminario o altro, purchè però sieno tali centimoli situati in luogo pubblico e profano all'oggetto di potere in essi senza il minor dubbio esercitarsi pienamente la di loro giurisdizione li Giurati di detta terra della Piana (1).

Addì 22 agosto del 1763, fu spedito atto provvisorio, d'ordine come sopra, ad istanza dei possidenti masserie, terre, ed arbitrianti in detto territorio, circa la esecuzione di dette lettere osservatoriali in quanto al pagamento del dazio sul consumo verificato negli anni precedenti alla sentenza, ne quali non aveva avuto luogo il modo di esazione prescritto in detta sentenza, ed in dette lettere osservatoriali, come per copia di detto provvedimento (2).

Addì 26 di gennaio 1767 furono spedite lettere del fu Arcivescovo di Monreale monsignor D. Francesco Testa, il quale seguendo la commissione datagli dal-

(6) Doc. reg. al n. progr. 17914.

(1) Doc. reg. al n. 8.

l'abolito tribunale del R. Patrimonio di formare la così detta congrua del Comune della Piana, aderì alla proposta fattagli dai Greci di disgravarli dal peso della contribuzione della decima e *terraggiuolo* dovuto sopra le terre dei feudi di Ain-Digli e Merco, e in scambio quel Comune pagasse per ragione di canone once 300 annuali in denaro, ordinando di riportarsi la somma nello stato attivo e passivo del Comune di Piana (1).

I Giurati della Piana a' 13 di settembre 1771 condannarono una controvenzione al bando sul macino, sorpresa nel feudo del Caggio (2).

Si rileva nel libro maggiore dell' Università della Piana, nella parte delle gravezze la seguente partita, cioè: « Millesettecentosessantotto a' 31 agosto: onze 180 « in gravezze diverse, dall'anno 11 indiz. millesettecentosessantasette e millesettecentosessantotto, sono « per gravezze di detto anno che a ragione paga la « nostra Università, l'anno jure proprio, di terzo in « terzo posposti sopra la gabbella sul macino di fuori, « che si paga dai massarioti dello stato della mensa « Arcivescovile di Monreale, in virtù di accordo « colla medesima città stipulato agli atti di fu notaro Don Giacinto Cremona, sotto li diciassette luglio millesettecentouno, ed al presente dovute alla « regia giunta degli abusi, per conto dell'abolito Collegio primario di Messina, dalla medesima città di « Monreale vendute colla solennità del privilegio « delle strade di Toledo e Macqueda, come per contratto di vendizione stipulato agli atti dello Spettabile « barone D. Domenico Gaspare Sarci di Palermo sotto « li 24 del mese di dicembre 1773, e nominazione sti-

(1) Reg. al n. progr. 1037

(2) Doc. reg. al n. progr. 5467.

« pulata in detti atti li 29 dello stesso mese di dicembre come per dispaccio Patrimoniale sotto li « quindici aprile 1774, dico onze 180. »

Da altro certificato del Cancelliere archivario di Piana (1) si rileva di avere il fu notaro Don Ignazio Santo Mulè di Bisacquino pagati i dritti di buona tenenza al comune della Piana, dall'anno 1774 sino all'anno 1790, sopra una sua masseria esistente nel territorio dell' Arcivescovado di Monreale, valutata per once 872 sopra il rivelo del 1770, prima dovute dall' illustre D. Giuseppe Bona di Bisacquino.

Così per apoca stipulata dal Notaro D. Giorgio Petta della Piana, addì 7 settembre 1780 (2) si rileva, che il tesoriere del comune della Piana esasse dagli eredi di detto Mulè alcune somme di denaro, per dritti di buona tenenza, dovute sopra la sua masseria di proprietà della Mensa Arcivescovile di Monreale.

Per altra apoca, stipulata agli atti di D. Gioacchino Matranga della Piana, addì 6 di sett. 1784 (3), D. Federico Manzoni, tesoriere del comune di Piana, esasse da detto Mulè alcune somme di danaro per ragione di buona tenenza dell'anno 1783-1784 dovute sopra la masseria di Calatelli.

Con lettera de' 19 gennaio 1802, la corte capitaniale di Camporeale scrisse a quella di Piana, che mandasse a levare dalle carceri di Camporeale un individuo arrestato per commissione della capitaneria di Piana, quale imputato di furto perpetrato nel feudo di Cerasa (4).

Il pretore di Monreale, con la qualità di capitano

(1) Doc. Reg. num. 1040.

(2) Doc. reg. num. 1035.

(3) Doc. reg. num. 1034.

(4) Doc. reg. n. 8568.

surrogato di detta città, rispondendo ad una lettera del capitano della Piana, data li 7 febbraio 1802, nella quale mandato gli aveva un *ricelo* di furto di tre cavalle con violenza commesso nel feudo di Pojora, gli rispose: *che essendosi informato della esistenza di detto feudo di Pojora da persone pratiche, gli era stato assicurato di trovarsi situato in mezzo di due dipartimenti della Piana e di Bisacquino* (1).

D'ordine dei Giurati della Piana, ad istanza del gabelliere del dazio sul vino, a' 2 di agosto 1802, fu fatto sequestro di un mulo, per consumo dovuto a quel comune, nel feudo della Castellana (2).

Il soppresso tribunale del Real Patrimonio con dispaccio de' 10 luglio 1803 (3),—in cui si riferiva la supplica di taluni possessori di masserie *al di là dei span-denti* contro Stefano Martorana, *arrendatore* di Monreale, il quale voleva obbligarli a' pesi nuovi sul vino, ed a *riceli* contro l'antica forma degli antichi bandi, ed inserendosi pure in esso dispaccio la supplica del Martorana,—ordinò, che detti possessori, ossia massarioti, si avessero a dirigere giuridicamente, e che intanto si dovesse eseguire il bando pubblicato.

Or se Piana fino al 1802 tenne pacificamente in possesso il vasto territorio sopra cui esigevasi il dazio del consumo, dall'annunziamento dei seguenti documenti risulta come Piana de' Greci venne di nuovo in litigio con l'Università di Monreale.

Vedrà il lettore come la solenne promessa fatta, nella transazione del 1701, da que' di Monreale a quei di Piana, cioè *ullo unquam tempore in perpetuum litem aliquam sive molestiam inferre consentire, aliquo iure,*

(1) Doc. reg. n. 8587.

(2) Doc. reg. n. 5495.

(3) Doc. reg. n. 43718.

titolo, vel aliqua ratione, vel occasione, vel causa scita, vel ignorata in corpore juris et causa, fu un latino fatto a cavallo!

Così per sentenza proferita dal detto tribunale del R. Patrimonio, a' 29 aprile 1807, tra i massarioti suddetti e il sopra nominato Martorana, sulla domanda de' primi di revocarsi le lettere patrimoniali circa la esecuzione del detto bando sul dazio del vino in quanto a' possessori de' fondi esistenti *al di là delle Scale*, per essere stato tale bando pubblicato contro la forma e le istruzioni precedenti, fu deciso: *Jesus etc., præcedant petitiones salvis iuribus in iudicio possessorio, plenario, sive petitorio, expensis inde compensatis*.

Aperta la campagna dall'Università di Monreale per l'imposto dazio sul vino, si pretesero pure, contro l'Università della Piana dei Greci, i vantaggi risultanti dal dazio di tari 2, 8, sovrainposto sul macino dal Parlamento del 1806, in surrogato a quello pel tabacco, e quello imposto nell'anno 1754 per le terre esistenti nell'arcivescovado di Monreale *al di là delle Scale*, non ostante la transazione del 1701. E in queste esorbitanti e ingiuste pretese osavasi asserire, che in quel famoso compromesso Monreale non avea inteso cedere che quello di tari quattro solamente.

Pendente tale esame innanti l'abolito tribunale del R. Patrimonio, questo prescrisse, che pagato il tangente corrispondente a tal dazio alla Deputazione del Regno, il duppiù depositato si fosse nella *cassa a tre chiavi* sino all'esito del giudizio.

Da un rescritto della R. Segreteria di Stato del 1807, che noi riportiamo intero, ci confermiamo ne' precedenti riflessi, come dal governo di allora, ossia dal Consiglio della corona si comprendesse la ragione che Piana continuasse ad usufruire del suo territorio.

surrogato di detta città, rispondendo ad una lettera del capitano della Piana, data il 7 febbraio 1802, nella quale mandato gli aveva un *ricelo* di furto di tre cavalle con violenza commesso nel feudo di Pojora, gli rispose: *che essendosi informato della esistenza di detto feudo di Pojora da persone pratiche, gli era stato assicurato di trovarsi situato in mezzo di due dipartimenti della Piana e di Bisacquino* (1).

D'ordine dei Giurati della Piana, ad istanza del gabelliere del dazio sul vino, a' 2 di agosto 1802, fu fatto sequestro di un mulo, per consumo dovuto a quel comune, nel feudo della Castellana (2).

Il soppresso tribunale del Real Patrimonio con dispaccio de' 10 luglio 1803 (3),—in cui si riferiva la supplica di taluni possessori di masserie *al di là dei span-denti* contro Stefano Martorana, *arrendatore* di Monreale, il quale voleva obbligarli a' pesi nuovi sul vino, ed a *riceli* contro l'antica forma degli antichi bandi, ed inserendosi pure in esso dispaccio la supplica del Martorana;—ordinò, che detti possessori, ossia massarioti, si avessero a dirigere giuridicamente, e che intanto si dovesse eseguire il bando pubblicato.

Or se Piana fino al 1802 tenne pacificamente in possesso il vasto territorio sopra cui esigevasi il dazio del consumo, dall'annunziamento del seguenti documenti risulta come Piana de' Greci venne di nuovo in litigio con l'Università di Monreale.

Vedrà il lettore come la solenne promessa fatta, nella transazione del 1701, da que' di Monreale a quei di Piana, cioè *utlo unquam tempore in perpetuum litem aliquam sive molestiam inferre consentire, aliquo iure,*

(1) Doc. reg. n. 8567.

(2) Doc. reg. n. 3405.

(3) Doc. reg. n. 13718.

titulo, vel aliqua ratione, vel occasione, vel causa scita, vel ignorata in corpore juris et causa, fu un latino fatto a cavallo!

Così per sentenza proferita dal detto tribunale del R. Patrimonio, a' 29 aprile 1807, tra i massarioti suddetti e il sopra nominato Martorana, sulla domanda de' primi di revocarsi le lettere patrimoniali circa la esecuzione del detto bando sul dazio del vino in quanto a' possessori de' fondi esistenti *al di là delle Scale*, per essere stato tale bando pubblicato contro la forma e le istruzioni precedenti, fu deciso: *Jesus etc., procedant petitiones salvis iuribus in iudicio possessorio, plenario, sive petitorio, expensis inde compensatis*.

Aperta la campagna dall'Università di Monreale per l'imposto dazio sul vino, si pretesero pure, contro l'Università della Piana dei Greci, i vantaggi risultanti dal dazio di tari 2, 8, sovrainposto sul macino dal Parlamento del 1806, in surrogato a quello pel tabacco, e quello imposto nell'anno 1754 per le terre esistenti nell'arcivescovado di Monreale *al di là delle Scale*, non ostante la transazione del 1701. E in queste esorbitanti e ingiuste pretese osavasi asserire, che in quel famoso compromesso Monreale non avea inteso cedere che quello di tari quattro solamente.

Pendente tale esame innanti l'abolito tribunale del R. Patrimonio, questo prescrisse, che pagato il tangente corrispondente a tal dazio alla Deputazione del Regno, il dappiù depositato si fosse nella *cassa a tre chiavi* sino all'esito del giudizio.

Da un rescritto della R. Segreteria di Stato del 1807, che noi riportiamo intero, ci confermiamo ne' precedenti riflessi, come dal governo di allora, ossia dal Consiglio della corona si comprendesse la ragione che Piana continuasse ad usufruire del suo territorio.

Recatasi all'intelligenza del Re la rappresentanza del Presidente di cotesto tribunale del Real Patrimonio, marchese Cardillo, del 21 del decorso mese di marzo, intorno alle rispettive pretese dell'Università della Piana de' Greci e dell'Università di Monreale, credendo la prima di spettare a sé il dazio di tari 2, 8, a salma sul macino, imposto dall'ultimo Parlamento, tanto perchè i feudi su' quali si esige il divisato dazio non sono del territorio di Morreale, quanto in forza della transazione del 1701; e pretendendo la seconda che il prodotto di tal dazio debba cedere a suo vantaggio, perchè i feudi suddetti facciano parte del suo territorio, la M. S. ha rilevato dalla detta rappresentanza, che un tale articolo meriti di discutersi nelle debite forme da cotesto tribunale del Real Patrimonio; e che anzi, essendo bastantemente intrigato ed involuto si debba decidere ne' termini di giustizia. Laonde ha ordinato che, *qualunque sia per essere la pretesione ecitata dall'Università di Monreale*, non s'impedisca intanto alla Piana de' Greci la esazione del dazio surriferito, che questa reputa un aumento del diritto di consumo. E siccome il riferito diritto nell'anno 1754 si accrebbe per l'università della Piana dalli tari 4 alli tari 5, 4, e l'aumento andò a beneficio della Piana, e se ne trova oggi nel pacifico quasi possesso. Così S. M. vuole che, non recedendosi da quanto ha praticato nel 1754, allorquando si aumentò il diritto del consumo, ossia macino, la Piana non possa essere turbata da tal quasi possesso, in cui trovasi.—Riserbandò però la M. S. in ampia forma all'Università di Morreale le ragioni da esperirle in cotesto tribunale, qualora voglia far dichiarare che il nuovo dazio di tari 2, 8,

non sia stato compreso nella transazione del 1701: con che però questo affare debba essere deciso fra tre o quattro mesi, e senza, *sospendersi intanto l'esazione in beneficio dell'Università della Piana, e gli oggetti stabiliti nella sovrana risoluzione del 6 dicembre 1806*. Il che questa real segreteria di stato, casa reale ed azienda di reale ordine, partecipa a V. S. per sua intelligenza ed uso che convenga all'adempimento.

Palazzo, 5 aprile 1807.

ORAZIO ANTONI CAPPELLI.

E la prefata S. M. il re, con reale rescritto degli 8 aprile 1803, su tale emergente ordinò, che si continuasse il giudizio tra le due comuni sulla rata rurale del nuovo dazio imposto dal Parlamento del 1806 e di quello del 1754; e che intanto la Piana continui la esazione senza pregiudizio dei diritti de' comuni contendenti; che il prodotto invece di riporsi nella *cassa a tre chiavi*, come aveva il tribunale ordinato, se ne formi la seguente distribuzione, del pari senza pregiudizio delle parti da eseguirsi—fintantochè durasse la controversia e la M. S. non ordinasse altrimenti, — cioè altre once 180 all'anno si assegnino a Monreale, once 120, si percepiscano dalla Piana in alleviamento del maggior peso per il surrogato del tabacco, ed il dappiù, dedotta la rata del donativo, rimasto fosse presso la suprema Intendenza delle strade.

Dopo questa sovrana prescrizione nulla fu inteso contro Piana de' Greci per l'esercizio delle imposte suddette.

Difatti per dispaccio Patrimoniale de' 24 settembre 1809 (1) fu ordinato doversi eseguire il consiglio

(1) Doc. reg. 540.7

civico tenuto nella Piana de' Greci, per cui venne stabilito, che per soddisfarsi l'aumento del surrogato dazio sul tabacco e gli arretrati, si gravasse grano uno a tumolo sul macino sì civico che rurale, da pagarsi da tutti quei fondi, che pagavano al comune istesso della Piana il nuovo dazio di tari 2, 8, sul macino istesso.

Addì 9 di luglio 1810, d'ordine de' Giurati della Piana fu rilasciata ingiunzione a' padroni ed arbitrianti di masserie a pagare il dazio sul macino al detto comune di Piana (1).

Consta, per apoca stipulata in notar D. Giorgio Petta, li 9 agosto 1810 (2), che fu pagata al tesoriere del comune della Piana, il detto dazio sul macino per il consumo delle masserie di Dammusi e Signora.

Nel 1811 i territori comunali si costituirono sopra una base più certa. — Così, come erasi praticato pel raccolto a' tempi del vicerè d'Ossuna, dovendosi procedere allora alla catastazione de' fondi rustici in Sicilia, venne disposto, che questa avesse luogo per via di dichiarazioni o *ricete*, le quali i singoli proprietari, dovevano fare presso gli agenti del fisco a ciò incaricati, nel comune più vicino. — Così in quell'anno in Piana furono rivelati de' feudi della Mensa arcivescovile di Monreale, prossimi a Piana e soggetti ad essa.

Poiché per tale pratica fu ritenuta necessaria una apposita circoscrizione di territori, venne conservata ed usufruita quella feudale esistente. Per tal modo le terre feudali divennero territori comunali in rapporto a quei centri ove venivan fatte le dichiarazioni, poco importando la sproporzionata distribuzione di

(1) Doc. reg. 3439.

(2) Doc. reg. 3455.

esse e la singolare condizione di quei comuni che venivano per cotai guisa a rimanere privi di territorio (1). Sin d'allora Monreale si ritenne in diritto di usufruire come suoi possessi i vasti predi del barone-arcivescovo.

Or, continuando nella storia amministrativa di Piana, in questo periodo troviamo, che per apoca stipulata in notar D. Nicolò Petta della Piana, addì 12 agosto 1812, fu pagato al tesoriere di essa comune il dazio suddetto pel consumo della masseria di Buonmarito. — Così da un certificato della parrocchia di S. Vito della Piana si rileva essersi seppelliti costà 9 individui morti nello stato arcivescovile di Monreale dal 1701-1772.

Per un certificato del *Prosecreto* di Piana, rilasciato a quel Sindaco, addì 21 dicembre 1823, risulta che il dazio sul macino rurale, a ragione di tari 13, 12 a salma, esatto dalla gran parte degli ex-feudi di pertinenza dell'arcivescovado di Monreale, si esigeva dalla *prosegrezia* del comune della Piana.

Consta ancora, che il decurionato della Piana dei Greci nella formazione dello stato discusso di essa Comune, per l'anno 1820, impose gr. 4 siciliani per ogni tumolo sul macino tanto civico, che rurale, da esigersi indistintamente, conforme nell'anno 1820 suddetto si esigeva dallo erario sopra tutti i consumatori, che corrispondevano tal dazio ad una Comune, pria di essere aggregato all'erario.

L'anno 1823, l'Università di Monreale mosse lite contro Piana de' Greci di nuovo, difatti questa imposizione per come fu proposta tanto dall'Intendente, che dal Luog. Gen. in Sicilia, fu ammessa. Però nell'an-

(1) V. la relazione parlamentare, sessione 1871-72, seconda dell'XI Legislatura.

no 1824 ripetendosi l'uguale proposta dal detto decurionato, troviamo, che fu ammessa, tanto dall'Intendente che da S. E. il Luogot. Gen. ma senza pregiudizio dei diritti del Comune di Monreale per la vertenza pendente innanzi il Consiglio d'Intendenza *in ordine al Territorio delle due Comuni*, e salve le minorative, che potranno risultare per effetto della decisione. Dai documenti prodotti dagli attori, consta che il decurionato di Monreale deliberò di reclamare tanto innanzi l'Intendenza, che in giudizio per la *usurpazione territoriale* fatta dalla Piana, coll'anzidetta proposta.

Portata la causa innanzi all'Intendenza della Valle di Palermo, e in appello alla Gran Corte de' conti, nel 1826-28; ciascuno crederà dal criterio formatosi dal fatto in se stesso e da' documenti riportati, che non solo pretendere simile cosa era un assurdo da parte di Monreale, ma sarebbe stata ingiustizia somma e inqualificabile di quei Tribunali il decidere la lite in favore di essa Comune. — Pure tali furono le mene del barone-arcivescovo a favore di Monreale quali meglio non potevano essere presso giudici tutti eletti nelle famiglie di titolati conti, marchesi e baroni, che Piana ebbe una sentenza contraria. Poiché abolito il feudalismo era ormai non più questione di giustizia ma d'interesse per quei signori, che il territorio feudale fosse aggregato al comune o al castello di propria residenza. — Questa sentenza la fa a pugnì con i decreti del Parlamento di Sicilia nel 1811-12, che abolivano il feudalismo in Sicilia. — Ma quella abolizione era nella parola delle leggi, ma non mai nello spirito de' giudici, quando si lasciavano intatti i latifondi e si attentava alla vita de' comuni, naturali successori del feudalismo, da essi radiando ogni briciolo di territorio.

E pochissimo o nulla veniva a modificarsi, nè tam-

poco a ripararsi, il medioevale fatto della donazione e de' privilegi di Guglielmo, quando invece della corte arcivescovile si sanzionava come possesso di un solo comune tutto quel vastissimo territorio. Ma estirpare un pregiudizio e un assurdo secolare, non è avvenimento di un giorno in un paese dove i sacri principj dell'89, non penetrarono che lentamente. Questo verdetto era un prodotto ordinario di quelle complicazioni processuali, che durarono quasi fino a' nostri giorni, le quali sorprendono i novizj della scienza del progresso, che non sanno persuadersi delle apparenti ma ordinarie contraddizioni di uno stato transiente in cui il passato lotta disperatamente cercando di attaccarsi e sopraffarsi al nuovo. Vita novella dei comuni, diritti di questi erano un ricordo straziante per chi sulle rovine de' propri castelli sospirava disperatamente il passato.

Avendo letto i nomi di quei giudici non v'è uno non aristocratico! Nè mai al municipio di Monreale essi guardavano così deliberando, ma avevano davanti agli occhi l'antica prerogativa e la maestà del porporato barone di monte Caputo.

A diritto essi giudicando non potevano tralasciare di considerare, che altro è lo *Stato di Monreale*, altro è il territorio dell'Università di Monreale. Confondere quelle due potestà era lo stesso, che ignorare qualmente quelle due potestà dovevano ben non confondersi sì come a' tempi in cui il barone-arcivescovo era il padrone assoluto e delle terre e delle città o castelli *dentro l'arciepiscopato*. Lo Stato così detto di Monreale riguardava la giurisdizione baronale, la giurisdizione dell'Università di Monreale non abbracciava che il concessole territorio di Caputo e Vallecorta. Nè perchè le terre e feudi in questione sono indicate nello *stato di Monreale* possa dirsi che ap-

partengano al Municipio di Monreale, perchè la *corte giurataria* o municipale di questa non ebbe nulla concesso da Guglielmo, non esistendo allora; nè per alcun contratto o lascito avea ottenuto o redato dagli arcivescovi in donatorio lo stato loro. Ciò ammettendo, dovrebbero pure aggregarsi al territorio monrealese, in Messina la chiesa di s. Clemente col suo territorio e pertinenze, in Calabria altri territorj, nella Puglia la città di Bitetto con tutte le sue pertinenze e territorio, le quali possessioni *il piissimo re* donato avea all'abate di Monreale.

Il Municipio di questa città, tanti ne vanta diritti su' limitrofi territorj in Sicilia quanti ne avanza sopra quelli al di là del Faro.

Ma come dimostreremo nei seguenti paragrafi, per sovrani rescritti Piana de' Greci continuò ad esercitare i suoi diritti come prima del 1828.

Col titolo di territorio *al di là de' spendenti* o versanti, Piana esercitava la sua giurisdizione sopra un gran numero di feudi. Questo fatto importantissimo della riscossione de' dazii sul macinato, sul vino, o quello surrogato al tabacco, ci dà a dividersi com'era spartito lo stato del barone arcivescovale ed assegnato a ciascun comune. Il numero di questi feudi risulta da molteplici avvisi d'asta per appalti, da misurazioni di esso territorio, da contratti che si stipulavano in ordine alla riscossione del dazio suddetto. E da corrispondenze tra le autorità di Palermo e quelle di Piana ci confermeremo ancor noi come questi vasti predi erano sin da' tempi passati ritenuti come legittima possessione di Piana dal potere esecutivo.

Avendo frugato nella cancelleria di Piana, nel seguente avviso de' deputati Giurati di Piana del 1805, troviamo così denunziato l'elenco de' feudi sottoposti alla *contribuzione prediale* per i regii donativi e-

straordinarii, cioè de' tari 5 a salme per il donativo delle oncie 150000, per anni quattro, detto a salme per il milione in contanti disposta dal generale parlamento de' 4 marzo 1799; e ciò in esecuzione d'ordine della Deputazione del regno, ripartimento del duca Lucchesi, emanato con lettera de' 27 giugno 1805.

1. Porzione del feudo di Maganoce, possesso dall'Ill.mo Duca di Castelluccio, *Salme* 168 0
2. Porzione di detto feudo possesso dagli eredi dell'Ill.ma Marescialla Agras. » 105 0
3. Porzione di detto feudo possesso da D. Salvatore Agras, e consorti . . . » 67 0
4. Feudo del Ducotto possesso da D. Tommaso La Lumia . . . » 130 0
5. Feudi delle Biffarere soprana e sottana possedute dall'Ill.mo Duca di Gela. » 700 0
6. Censiti di D. Gioachino Costantino e Merendino nel feudo di Ain-Dingli . . » 67 0
7. Censiti del dottor D. Francesco Petta ne' feudi Ain-Digli e Casalotto . . » 12 8
8. Censiti di varii inquilini in tante piccole partite ne' detti feudi di Ain-Digli e Casalotto e nel confinante feudo di Rebuttone cioè S. 130 censiti di Rebuttone, e salme 270 censiti di detti feudi di Ain-Digli e Casalotto . . . » 400 0
9. Terre censite dopo il Parlamento suddetto al Rev. Sac. D. Luigi La Piana in Piana. » 4 0
10. Terre del molino di Jati possesse da D. Federico Manzone . . . » 22 0
11. Rampanti, *trazzere* e terre inutili che ri-

Da riportarsi *Salme* 1675 8

XI.

Territorio amministrativo di Piana de' Greci.

Oliveri — Tuffo — Stratti — Tornamilla — Buonadia — Cappello — Firricinotto e Firricino — Cuba — Biastra — Sichecchi — Tarantola — Stefanuzzi — Quaranta — Inquinaggio di Sfirriacino — Molinelli — Costa d' Apa — Bianchina — Piranio — Cutrina e Passo fonduto — San Nicola — Coda di Volpe — Sirignano — Palma — Cattiva — Fratacchia — Birgini — Marcanzotta — Pigno — Marchese — Ursino — Ravanusa — Torretta — Carbone — Sciré e Calatali — Calatali — Corridore — Carcia — Canova — Rinello e Bonfalcone — San Silvestro — Rinelli — Balatotta — Gammari — Capparrini — Sticca — Montagnola — Sparacia e Sparaciotta — Pernice — Vigna di Baletto — Muffoletto — Mariano — Picciana — Raitano — Gagliello — Castellana — Malvelotto — Torre di Fiore — Pojera — Inquilini di detto — Celso — Rao — Marraccia — Argivocale — Palastanga — Frisella — Pioppo — Casale — Ducotto — Cicio — Padrenostro — Nicolosi — Saladino — Duco ed Aquila — Buscesi — Sant'Agata — Francisci — Rossella — S. Vito — Inquilini di Scanzano — Balata — Scala — Casotti — Casale — Pietro e Caltafausa, che in tutto fanno 4704 *salmes*.

D. Nicolò Carnesi, agrimensore.
Visto — Brancato, Sindaco.
Demetrio Parrino, Cancelliere.

Questo dunque era il territorio al di là dei *spandenti o pendini* de' monti, che chiudono circolarmente la conca d'oro a sud-ovest della nostra provincia.

Dopo questa siegue il conto d'uomini ne' sopradetti feudi e tenimenti, che presentò in Piana de' Greci, il commissionato M. Giuseppe Schirò, autorizzato dal signor Intendente della Valle per numerare tutte quelle persone, che consumano nel territorio della Mensa arcivescovile di Morreale *soggetti a pagare*

il consumo rurale al Comune della Piana de' Greci. La quota, che, pagava verso quell'epoca Piana dei Greci al regio erario, prelevata dal macino, era di onze 4950.

In due relazioni de' 10 giugno 1829, presentate da due regi agrimensori, commissionati dall'Intendenza della Valle, per *cordiare* distintamente tutte quelle terre seminate a tutta sorta di sementi, e quelle coltivate a vigne, sommachi ed altro, soggette a pagare *il consumo rurale al regio erario, accolto a quel Comune*, si trovano questi ex-feudi assegnati al territorio di Piana de' Greci:

Gianvicario — Mirto — Piccianotta — Inquinaggi di Platti sottana — Roano — Fracola — Sichecchi — Spataro — Coda di volpe — Piranio — Passo fonduto — Ravanusa — Corridore $\frac{1}{2}$ — Calatali — Gambari — Capparrini — Sparaciotta — Gagliello — Castellana — Malvello $\frac{1}{4}$ — Chiussa — Fellamonica — Guastella — Cesarò — Morfino — Cirassa — Azzolino — Pigno — Fratacchia — Palma — Cattiva — Marcanzotta — Grottaniura — Calatali — Corridore $\frac{1}{4}$ — Rinelli — Sticca — Rocchi di Sticca — Pernice — Zuccaro — Malvelotto $\frac{1}{2}$ — Malvelcotto $\frac{1}{2}$ p. — Malvello $\frac{1}{2}$ — Torre di Fiore — Palastanga — Argivocale — Paternostro — Masariotta — Scanzano — Sant'Agata — Guadagni — Montaperto — Stretto di Buxesi — Dingoli (Aindigli).

Abbiamo dalli 7 settembre 1829, un ufficio n. 6143, diretto al Sindaco di Piana dall'Intendente della Valle, con il quale dichiara, che dietro avere esaminata la relazione del consumo rurale del regio macino per l'anno 1829, trovò il tutto disposto in regola secondo le circolari e la pratica degli anni passati.

In esso ufficio dimandava « conto dello *strasatto* in onze 110, per gl'inquinaggi di Bucori, conchiuso senza sua intelligenza. » Ed affrettando in fine la ri-

messa della relazione suppletoria per gl'inquillinaggi di Alcamo.

Il possesso di questo vasto territorio aggregato a Piana, che si estendeva fino ne' dintorni di Alcamo, viene comprovato da tutte le corrispondenze tra il Sindaco della Piana con l'Intendente della provincia di Palermo e con la direzione dei rami e diritti diversi. Ne rapportiamo una dell'Intendenza della valle di Palermo:

Palermo 24 marzo 1831.

Al Sindaco di Piana de' Greci

Approvo la deliberazione decurionale da lei trasmessami, con foglio dei 21 dello scorso febbrajo, per l'estimo del consumo rurale del regio macino del corrente esercizio, *meno però la parte che riguarda gl'inquillinaggi di Alcamo*, l'estimo dei quali va compreso nel generale. Con questa intelligenza preverrà ella gli agrimensori ed il Decurionato che la relazione deve farsi a feudo, ma deve contenere il dettaglio delle tenute, e che il debito deve tassarsi ai gabellotti ed ai censualisti secondo il loro rispettivo fondo, e non già in massa ai proprietari, come si è praticato nel passato.

Il segretario ff. da Intendente
P. BONGIARDINO.

Nel 30 aprile 1832 « per oggetti che interessavano il real servizio » dall'Intendente della valle di Palermo, con ufficio N. 1897, fu richiesto al sindaco di Piana dei Greci « un notamento de' fondi esistenti nel territorio di Piana e soggetti al pagamento del consumo rurale. »

Il sindaco mandò in nota i tenimenti ed ex-feudi

sopra indicati, quali formanti il territorio di Piana, e l'Intendente non trovò nulla a ridire o a modificare.

Dall'Intendente generale dei dazj indiretti, con ufficio del dì 3 agosto 1832 di numero 3406, prescrisse al ricevitore dei rami e diritti diversi di Piana dei Greci, di far pubblicare un avviso riguardante l'affitto del regio dazio civico e rurale appartenente al comune di Piana. Il ricevitore, eseguendo le predette superiori disposizioni pubblicò il seguente avviso:

« Si dà in arrendamento, dal 1° Gennaio 1833 al 1836 in poi, il dazio regio sul macino di tari 13, 12, per ogni salma legale di frumenti, orzi e granue che si macinano e si consumano *nel comune di Piana e suo territorio, escluso il consumo dei Camporealesi, che rimane per conto dell'Erario, e sul di più in tutta la periferia sin'ora data al Comune di Piana.* E se non sarà permesso di esigere le rate del consumo rurale di Giambascio e Roccamena, non sarà obbligato di pagare la somma di onze 250 annuali, ma se passerà al fitto senza essere ciò deciso, in allora la data relazione resterà per conto dell'erario. »

Nelle condizioni dell'arrendamento suddetto si trovano le qui trascritte, che chiariscono meglio le sopra esposte ragioni come Piana esercitasse la sua giurisdizione nel vasto territorio della Mensa arcivescovile, senza che alcuno de' comuni limitrofi e tampoco Monreale, potessero imbarazzi di sorta a questo esercizio. Art. 5.° « Che le notifiche del dare dei debitori di consumo rurale, e gli atti coattivi si potessero rilasciare ai fondi in cui è dovuto il consumo dalle persone impiegate de' gabellotti o proprietari debitori. »

Art. 6.° « Che per il consumo rurale dovuto sopra terre censite, e date ad inquillinaggio, l'offerente fosse facoltato a far notificare il dare agli ex Enfitenti, o inquillini con una nota ove siano compresi tutti, da

affissarsi ne' rispettivi comuni di S. Giuseppe li Mortilli, Alcamo, Roccamena, Corleone, Marineò, ed altri, dietro il quale..... e nel tempo maturo giusta la consuetudine, resta facoltato l'offerente ad esercitare gli atti coattivi ulteriori etc. Art. 11.° Procedè di patto che fin quando non sarà deciso di potere esigere il consumo dovuto sopra Giambascio e Roccamena, e dura la non decisione, il fittaiuolo non sarà tenuto di pagare la somma di onze 250 annuali.»

E negli avvisi che i Cancellieri dei circondarj comuni erano obbligati di affissare pel suddetto arrendamento, si indicava e si affermava il territorio, da noi dichiarato sopra, quale appartenente a Piana dei Greci.

Dal 1837 al 1841 si diede in arrendamento « il dazio regio sul macinato di tari 13, 12, per ogni salma legale di frumenti, orzi, e granoni che si macinano, e si consumano nel comune di Piana e suo territorio secondo i limiti attuali. »

Meglio definiti i limiti del territorio di Piana li troviamo nella seguente ordinanza della direzione generale de' dazj indiretti del 1841.

Avviso — « Dal quindici giugno 1841 in poi, per lo comodo degli agricoltori e pel patto del contratto di fitto del macino regio di Piana dei Greci, *nello vasto territorio*, saranno sei collettori.

I consumatori dei fondi qui appresso notati troveranno la collettoria nel porto di Piana dei Greci, ed ivi esclusivamente sono obbligati a sdaziare i loro frumenti a macinare, ove non faranno gli strasatti, che restano autorizzati. Qualunque non va a sdaziare il genere nella detta collettoria, entrerà, secondo la legge in multa.

E perchè ognuno ne abbia scienza, l'agente finanziario del comune contro al cui territorio è detta col-

letteria, ne rende informato il pubblico d'ordine del signor Direttore gener. de' dazj indiretti di Palermo. Dal primo giugno sino al suddetto mese seguirà lo sdaziamento in Piana, di conto però de' gabellieri, che da detta epoca ebbero possesso. Tutte le contravenzioni saranno decise dall'agente finanziere di Piana.

Fondi addetti alla collettoria di Piana de' Greci

1. Casalotto; 2. Adrigna; 3. Ginestra; 4. Traversa; 5. Chiusa; 6. Fegotto; 7. Cerasa; 8. Zabla; 9. Montapeto; 10. Caggio; 11. Caggiotto; 12. Scala; 13. Fazio; 14. Casotti; 15. Manali; 16. Marone; 17. Frisella; 18. Argivocale e Argivocalotto; 19. Aquila; 20. Duco; 21. Gencaria; 22. Ducotto; 23. Sant'Agata e Francese; 24. Maganoce; 25. Dingoli; 26. Guadalami; 27. S. Vito; 28. Canavata; 29. Catagnano; 30. Rossella; 31. Buceci ed inquilinaggio; 32. Inquilinaggio di Scanzano. »

Oggi li 29 maggio 1841.

Per copia conforme
L'uffiziale archivario della Direz. generale
de' dazj indiretti del macino

GIOVANNI PROCIDA.

Or questa vasta zona di terre, la quale soggiaceva al dazio consumo, dai governi dei tempi era considerata per la postura e per il lungo possesso che ne avea tenuto, come legittimo e naturale territorio di Piana. Perchè dove il richiedevano la giustizia e i bisogni dei comuni e dello Stato cessavano i diritti del barone arcivescovo, e Morreale e gli altri comuni dentro a quel territorio iscritti o tangenti, tenevano giurisdizione, quali diretti amministratori della zona di terre a ciascuno annesse o per vicinanza o per l'importanza del commercio e del numero dei fuochi.

Ecco un documento importantissimo per conferma-

re le nostre asserzioni. « Essendosi da S. A. M. con real dispaccio de' 9 del corrente giugno, per via del Real Segretario di Giustizia, data al Tribunale della Reale Corte criminale notizia di avere abolita la compagnia di campagna di Morreale e la carica di Capitano della medesima, vuole, che la custodia del territorio di Morreale s'incarichi alli tre Capitani di Morreale, Piana de' Greci, Bisacquino con tripartirsi dal Tribunale con giusta proporzione il territorio di Morreale, e darsi alli divisati tre Capitani la sola giurisdizione territoriale, ed assegnarsi a ciascheduno di essi li rispettivi confini, acciò la custodia e responsabilità de' furti correr debba a' loro Capitani di Giustizia della città e terre demaniali e baronali, in vigor della Prmatica de' 20 agosto 1667, del bando annuale nelle sicule sanzioni notato, e delle susseguitive Reali Corti, ordinando al Tribunale che desse l'ordine alli tre rispettivi Capitani di curare in ogni uno, com'è solito, la scelta dei dodici provisionati per cadauna Università stabiliti dalle costituzioni Prmaticali per l'occorrenze di sequela ed altro che concerne la custodia del territorio ed estirpazione dei fuorusciti etc.

« Territorio assegnato al capitano della Piana per la responsabilità del pagamento dei furti che accadranno in detto territorio a tenore del Real ordine del 9 giugno 1801.

Adrigna — Merco — Dingoli — Casale di Platamone, cioè di Galletti — Moharda — Scala della Femina — Guadalami — Marone — Manali — Fazio — Casotti — Argivocale — Argivocalotto — Gagio — Montaperto — Zabia — Scarpa — Piciana di Parisi — Cerasa — Frisella — Piedistanga — Marraccia — Patria — Torre di Fiore — Sant'Agata — Francisci — Rosella — Duco — Scansano — Capelliere — Santo Vito — Cannavata —

Lupo — Ficuzza — Lupotto — Catagnano — Saladino — Tagliavia — Cattiva di Sitajuolo — Nicolosi — Cicio — Rocche di Rao — Casal di Busammara — Casal d'Anna — Patrinostro — Ploppo — Celso. »

Palermo li 17 giugno 1801.

VITTORINO PUGLIA

Segr. del Tribunale della gran Corte Criminale,
ORLANDO, — Pro-Segretario.

Nel 1842, Ferdinando II di Borbone, con decreto del 27 luglio sanzionò la riunione del dazio regio e comunale, e l'amministrazione di essi con una regia interessata. Non sarà di nessun pro il rapportare le considerazioni che indussero a quell'atto il passato governo, quando in esse non ultimi furono rilevati gli interessi dei comuni che riscotevano il dazio del macino. « La separazione di tante amministrazioni per la esazione del macino in Sicilia quanti sono i comuni, rendendo inefficace qualunque provvedimento governativo diretto a diminuire nella riscossione del dazio le vessazioni forse più pesanti ai contribuenti del dazio stesso;

« La differenza, che vi è tra comune e comune nella imposizione del macino comunale non permettendo alcuna utile modificazione del sistema attuale senza eguagliare la tariffa della percezione in tutti i comuni dell'Isola;

« Considerando, che la prima modificazione, ottenuta l'uguaglianza della tariffa, dovrebbe essere la invariabilità della misura nel rapporto tra la quantità del frumento, orzo e granone prima e dopo la macinazione;

« Considerando, che adottandosi la base del peso in vece della misura di capacità, finirebbero molte occasioni di multe e contravvenzioni;

XIII.

Il Governo ha deciso di continuare in corso il dazio del macino, assegnandone un quarto ai comuni.

« Considerando d'altra parte che convenga per quanto è possibile portare nelle ultime suddivisioni del peso la corrispondenza con la più piccola moneta in commercio;

« Osservato, che ciò potrebbe ottenersi soltanto riunendo il dazio regio di grana 96 a salma, cioè un ducato e grana 28 a salma, e quindi nel rapporto esclusivo al peso senza tenersi conto delle frazioni, grana 50 a quintale, ed un tornese a rotolo;

Considerando poi che un quarto di tal dazio riunito appartenga ai comuni, e che dove si esige sul macinato, col prodotto che rimarrebbe libero a' comuni stessi sia della giustizia far disgravare quei dazi che gravitano più sulla povera gente.

Art. 1. Per tutti i comuni di Sicilia dal 1° gennaio 1843 riunendosi in unica amministrazione il macino regio e comunale, sarà riscosso l'unico dazio di un grano siciliano, ossia un tornese a rotolo sulla macinazione del frumento, orzo e granone.

Art. 3. *La tavola annessa al presente decreto dimostra la somma che annualmente deve essere corrisposta a ciascun comune, come equivalente del massimo macino comunale sul piede attuale della percezione».*

Da queste giuste considerazioni risulta, come per i comuni allora il dazio sul macino quasi equivaleva alla sovrainposta fondiaria del Regno Italiano. Perché non essendo per legge facoltati i comuni a imporre sulle terre ed altri immobili venivano a compensarsi coll'imposta sul consumo. Avocando a sé il governo tale dazio non poteva fare dammeno di *cedere un quarto di tal dazio come appartenente ai comuni*. In questa cessione o compenso il governo di allora ebbe a fondare i suoi giudizi dal territorio aggregato a ciascun comune acciò il compenso fosse proporzionato alla percezione che venivano a perdere.

Prelevando le cifre di tal compenso, siccome il troviamo nella tabella annessa al decreto del 1842, si vedrà come Piana dei Greci abbia avuto un assegno in ragione di popolazione, maggiore a quello di Monreale, per il solo motivo d'essersi tenuto conto di tutto il territorio sul quale esercitava la riscossione del macinato.

PROVINCIA	DISTRETTO	COMUNE	STATO ATTUALE del DAZIO REGIO in arretrato in acconto medio	MASSIMO del dazio comune secondo il decreto sulla base del dazio regio	IMPORTARE del dazio sulla carne negozianti	RESTA a pagarsi dal comune ad ogni sopra il massimo secondo il de- creto
Palermo	Palermo	Monreale	9990 03 0	3552 01 0	903 48 0	3099 53 0
		Piana	8700 0 0	2600 0 0	225 45 0	9571 55 0

Or questo significante reddito sarebbe stato dal Governo di Ferdinando II assegnato a Piana, se il suo territorio fosse stato ritenuto come possesso di Monreale, solo concesso a Piana momentaneamente, sotto condizioni di fitto, e a grado di Monreale il ripigliarselo? Certo se Piana l'avesse tenuto per solo contribuire a' pesi regi, ora che il macino veniva costituito in regia interessata, al più poteva essere sgravata del dazio accollato ma non mai compensato con un reddito così importante. Questo doveva essere arreso a Monreale che veniva in tal guisa a rientrare nel possesso di ciò ch'era suo e che non mai erasi spogliato interamente. Ma questa pretesione non l'ebbero i monrealesi di allora, perchè ben sapevano di non potere avanzare più i privilegi e i favori della sede baronale quando il feudalismo era qui distrutto, e che delle sue terre n'era arbitro il governo supremo, e in diritto di parteciparne i comuni vicini alle terre da spartirsi.

XIV.

Usurpazione di Monreale nel 1860.

Ma tanto è necessario quanto doloroso a dirlo, che ciò che il comune di Monreale non avea potuto carpire del tutto dal barone-arcivescovo; che gli si era stato non permesso da' viceré spagnuoli e negato dal governo borbonico; ebbe il campo di perpetrarlo appena che fu istituito il regno d'Italia, cosicchè sotto l'egida liberale del reggimento costituzionale i comuni cointeressati non hanno potuto finora aver fatta alcuna giustizia della subita spogliazione.

Nel 1860, abolito il dazio sul macinato, il comune di Monreale abusando ogni diritto arrogossi la giurisdizione su tutto l'antico territorio della Mensa arcivescovile di Monreale. Dov'era riposto questo nuovo diritto? forse nel regno della luna, dove il pietoso paladino Astolfo, accanto allo smarrito senno d'Orlando, scorse pure il dono, *che Costantino al buon Silvestro fece?*

E profittando dell'ignoranza delle cose nostre da parte di chi reggea la cosa pubblica ottennero di esser sanzionata tale usurpazione.

Arrogò, che il progettato spoglio riuscì in grazia dei precedenti intrighi e prepotenze messe in opera dai percettori di quel comune, appoggiati dall'influenza arcivescovile, i quali fecero catastare alla percettoria di Monreale i fondi rurali propri di ciascun comune, e quasi tutti quelli che costituivano il così detto Stato dell'arcivescovado di Monreale, non che alcuni appartenenti all'arcivescovado di Palermo.

Da tale abuso difatti n'è risultato, che alla comune di Piana non è rimasto neanche un solo ex-fuendo de' tanti, su di cui esercitava i diritti territoriali. Da ciò, Piana de' Greci, capo mandamento è stato distaccato dai suoi comuni suffraganei, e non può coi medesimi comunicare se non attraversando per necessità ex-fuendi, che ora si correbbero caratterizzare come parte del territorio del lontano ed eccentrico Monreale.

Questa usurpazione gettò nella confusione e nella miseria i più cospicui comuni della provincia di Palermo. « La sconfinata stravaganza di questa circoscrizione abusiva di Monreale, sia che si consideri in rapporto ai comuni, che stanno dentro il territorio, che di quelli che sono sul confine, è un ostacolo permanente all'amministrazione della giustizia e della finanza, ed alla stessa sicurezza pubblica. I primi di questi comuni sono poveri e stranieri in casa propria; i secondi che spesso hanno un territorio di proporzioni meschine, vedono la giurisdizione di un comune straniero estendersi sino alle mura delle loro case, sopra terre che distano 50 e perfino 60 chilometri dal comune al quale appartengono (1). »

(1) Relazione parlamentare del 1871-72, cit.

Appena che si seppe tale avvenimento, il consiglio comunale di Piana dei Greci, si riuniva, il giorno 17 del mese di ottobre 1861, alle 9 a. m., nella sala ordinaria del consiglio, per sé e per gli altri comuni protestando contro questo «flagrante esempio d'ingiustizia per aver il comune di Monreale arrogatasi ogni giurisdizione su quasi tutto il territorio di quella mensa arcivescovile.»

E «considerando che la sede dell'arcivescovo non può conferire dritti di sorta a quel Comune sul cenato territorio, poichè i comuni sono uguali innanzi la legge come gl'individui;

«Considerando che quando anco dalla presente epoca di libertà e d'uguaglianza si volesse tornare indietro a quella della servitù e dei privilegi, si rivelerebbe da' varj documenti in questo archivio esistenti, che il territorio di quella Mensa detto *al di là delle Scale*, non appartenne giammai al comune di Monreale, ma sempre a quello di Piana de' Greci etc. . . . Il consiglio ad unanimità di voti ha deliberato richiarsi a questo Consiglio provinciale, affinchè egli provveda che il detto territorio sia ripartito secondo giustizia vuole, ai diversi comuni in esso compresi.»

Più risentite doglianze, istanze e reclami al governo del Re, e al consiglio Provinciale, faceva il consiglio di Piana addì 7 ottobre 1862, e gli 8 maggio 1863.

Nel giorno 28 del mese di agosto 1864, il consiglio comunale di Piana redigeva un verbale della seduta, con il quale protestava: «che Piana cui è venuto meno nel maggio 1860, il suddetto suo maggior cespite di lire 11354 00, che ritraeva per dazio comunale rurale sul macinato, non avendo facoltà a potersi surrogare una discreta sovratassa fondiaria su' menzionati ex-feudi perchè di già usurpati, esso si è dibattuto e si dibatte in tali angustie finanziarie da non potere più

sostenere la sua amministrazione civile.» E come pronta «riparazione della causa di tanto conturbamento d'interessi e di diritti calpestati reclamava dal governo il possesso civile e amministrativo sopra i suddetti ex-feudi *al di là delle Scale*, siccome l'avea dal 1614 al 1800... facendo così scomparire sotto il regime liberale la mostruosità, le prepotenze e gli arbitri più proprj del regime passato o de' tempi baronali.»

Addì 27 del mese di novembre, dello stesso anno, disperando di potere più oltre continuare nell'amministrazione civile, il Consiglio di Piana «sapendo quali emozioni in essa Comune hanno prodotto quei balzelli che si sono dovuti imporre nel bilancio del 1864, tanto che appena potè essere compiuto da tre mesi addietro; sapendo pure quale altro malcontento si manifesta per quegli altri balzelli che si è creduto necessario imporre nel bilancio del 1865, in surrogato de' primi; per cui a temperare e quietare cotale commozioni e malcontento popolare si è fatto sperare al pubblico che tale stato di cose, e che tali balzelli gravosi avranno poca durata, che il tutto ritornerà al desiderato disgravio quando ci sarà restituito il territorio...» in vista di ciò dirigeva altra più clamorosa protesta invocando giustizia e pronto aiuto.

Queste istanze, reclami, preghiere, doglianze furono anno per anno avanzate al Governo e al Consiglio provinciale, finchè nel 1867 non fu sciolto il Consiglio comunale, e nominatovi un Commissario regio. Quando fu riconvocato, accettarono il mandato i nuovi consiglieri pel timore di peggio con i commissarj straordinarj, soggiacendo per patria carità alla terribile tortura di amministrare un comune schiacciato dagli enormi balzelli, con una popolazione che sempre minaccia d'irrompere.

Né la speranza di una giusta riparazione, nudrita da più anni negli animi concitati dal bisogno per l'idea d'un cambiamento quasi certo, con le liberali istituzioni poteva affievolirsi, quando pure « il bisogno di correggere la viziosa circoscrizione de' comuni era stato sentito dal governo borbonico, il quale, nell'ultimo periodo di sua dominazione, con decreto del 12 febbrajo 1855, aveva istituito una speciale commissione presso la Direzione di statistica in Palermo, coll'incarico di procedere ad una correzione delle circoscrizioni comunali esistenti (1). »

Questa speranza divenne l'unico appoggio morale di chi assunse l'amministrazione de' municipj coin-teressati contro le usurpazioni di Monreale. Ed ogni difficoltà presente si spuntò, sobbarcandosi facilmente a tutti i pesi, per la speranza divenuta certezza, come si apprese la novella, che nel 1863, sulle istanze di molti comuni e sulle sollecitazioni del Governo, il Consiglio provinciale di Palermo nominò un'apposita commissione per studiare e proporre una nuova circoscrizione di confini fra i comuni della provincia.

E furono così solleciti i comuni a fornire i richiesti documenti, che sin dal 30 giugno 1867, il relatore della suddetta commissione presentò al Consiglio il suo rapporto sulla rettifica territoriale tra Palermo e Monreale, proponendo i nuovi limiti giusta una perizia eseguita sui luoghi. In seguito a questa proposta il Consiglio provinciale di Palermo, il 16 gennaio 1868, deliberava di proporre al Governo detti nuovi limiti tra Palermo e Monreale. Però il Consiglio comunale di Monreale, a 17 gennaio 1868, non avendo ragioni di sorta per sostenere le sue assurde e mostruose pretese, sin d'allora cominciò ad accampare quei

cavilli e tutti quegli ostacoli che potevano rendere meno pronta la giustizia. Non avendo manco più speranza d'impedirla, si accinsero allora, come ora, di frapporre quelle difficoltà acciò la restituzione fosse in tempo più possibilmente lontano.

Così il 17 gennaio 1868, deliberava di far ricorso al Consiglio di Stato avverso la deliberazione del Consiglio provinciale di Palermo sopra cennata. Così quando la Commissione ebbe quasi compiuto il suo lavoro, per parere emesso, a strettissimo rigor di legge, dal Consiglio di Stato, si fece sapere al Consiglio provinciale, come mancassero al Governo le facoltà per decretare modificazioni territoriali. E lo stato de' Comuni reclamanti era ridotto in condizioni così lagrimevoli, miserande, anzi disperate, che era giustizia e prudenza, volendo che gli obblighi onerosi delle nuove imposte fossero disimpegnati, che anco provvisoriamente fosse assegnato ad essi parte del territorio richiesto, siccome altre volte in più casi aveano praticato il Parlamento di Sicilia, i viceré spagnuoli e i Borboni Poichè non sapremmo quale apprezzamento dare a quel reggimento che ordinasse delle imposte senza considerare se i contribuenti abbiano i mezzi per soddisfarle.

Difatti le proteste dei Comuni continuarono a giungere al Consiglio provinciale di Palermo reclamando un provvedimento di urgenza. Cosichè il suddetto Consiglio deliberò di chiedere al Parlamento una *legge speciale, per la correzione del territorio di Monreale e comuni finitimi*.

Nella tornata del 6 maggio 1872, il Parlamento votò il progetto di legge che facultava il Governo di modificare il conteso territorio; e nella sessione ordinaria del 1874, il Consiglio provinciale nominò un'apposita commissione per riferire sopra i desideri, i bisogni e le pretese di ciascun comune.

XVI.

Ostacoli da Monreale, desiderj di Piana de' Greci.

(1) Relazione sopra citata.

Or, Piana dei Greci ha espresso i suoi desideri non formulati sopra chimerici progetti, ma ispirati da criteri ed osservazioni su fatti incontrovertibili. Essa non crede di vantare titoli e privilegi in tempi in cui il diritto pubblico amministrativo ha fatto ampi e rapidi progressi sotto il vessillo della libertà e dell'egualianza. Esponendo la storia delle sue giurisdizioni, anziché edificare sopra viete o fittizie pergamene, volle dissipare le illusioni di chi sopra esse accampa diritti e prerogative. I suoi reclami furono istruiti secondo bisogni veri e sentiti. Riguardando la postura del comune rispetto a quella de' tenimenti richiesti; facendo calcolo del numero, dell'incremento e della coltivazione dei suoi abitanti; certo quella rappresentanza municipale fu assai lontana da quelle esorbitanti dimande, che, sopra distanze erronee e sopra criteri e bisogni fittizi, avanzò qualche altro comunello.

Certo queste esagerazioni se scemano la fiducia che meritano corpi costituiti, vanno però di pari passo con chi si sforza creando cavillosi raggiri sfuggire, o per lo meno indugiare, l'effetto della decretata circoscrizione territoriale.

Tutti i tenimenti richiesti da Piana dei Greci per suo territorio giurisdizionale sono in istretta vicinanza e in agevolissima comunicazione da quel comune, sgombri come sono dagli ostacoli naturali di monti e fiumi, nè interponendosi trammezzo alieni territori.

Buon numero di questi fondi appartengono a naturali di quel comune. Poiché tanto è stato l'incremento di Piana e il trasporto degli abitanti all'agricoltura, che come, i contadini albanesi, pregiatissimi lavoratori, sono requisiti per la mietitura dalle più remote contrade dell'Isola, così fra i comuni contenenti nessuno può annoverare tanti possessori di ex-

feudi quanto Piana. Oltreciò questi tenimenti richiesti non sono adatti né alla coltivazione degli agrumi monreali, né per impiantarvi i vigneti di Partinico.

Non mai calzò più a proposito, quanto scrisse il sommo fra gli antichi sapienti, come nel caso attuale della circoscrizione del territorio di Monreale, che *per sospingere un popolo all'agricoltura, molte leggi e utilissime . . . assolutamente vietano di possedere oltre una data misura, ed altre esigono almeno una determinata lontananza dei predi da ogni castello o città.*

Palermo li 25 luglio 1875.

G. Bennici
CONSIGLIERE PROVINCIALE.

